

**Corte di giustizia**  
**(Maggio 2011 – Settembre 2011)**

[Conclusioni dell'Avv. Gen. Cruz Villalón, 19 maggio 2011, causa C447/09, Prigge, Fromm, Lambach c. Deutsche Lufthansa AG](#)

**Rinvio pregiudiziale**

Il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro) chiede alla Corte di giustizia se non sia in contrasto con la direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE (parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ovvero con il principio generale di non discriminazione in base all'età) un contratto collettivo che, con il fine di garantire la sicurezza aerea, prevede la cessazione del rapporto di lavoro all'età di 60 anni dei piloti di una compagnia aerea.

Secondo l'Avv. Gen. la pratica di derogare alla legislazione sul limite di età lavorativa contrasta con il principio di proporzionalità e con le ragioni della direttiva sopra menzionata. Poiché permette la cessazione automatica del rapporto di lavoro dei piloti di una linea aerea che abbiano compiuto i 60 anni di età, la normativa tedesca che autorizza la deroga da parte del contratto collettivo non può soddisfare il fine di garantire la sicurezza pubblica o la tutela della salute, ai sensi dell'art. 2, n. 5, della direttiva 2000/78.

(Erik Longo)

[Corte di giustizia \(Prima Sezione\), sentenza 26 maggio 2011, cause riunite C- 165/09, 166/09 e 167/09, Stichting Natuur en Milieu e a.](#)

**Rinvio pregiudiziale**

Nelle cause *a quibus*, le ricorrenti fondazioni *Natuur en Milieu*, *Milieufederatie*, *Greenpeace* nonché la *VVBV* hanno proposto ricorso dinanzi al Raad van State olandese contro tre differenti decisioni – assunte dai governi delle province olandesi – di rilascio e di autorizzazione alla costruzione e la gestione di tre centrali elettriche alimentate con carbone polverizzato e biomassa.

I ricorrenti nelle cause principali facevano valere in sostanza che, tenuto conto del fatto che i limiti di emissione stabiliti per il Regno dei Paesi Bassi dall'art 4 della direttiva 2001/81/CE non sarebbero stati rispettati entro il 2010, le autorità competenti non avrebbero dovuto rilasciare le dette autorizzazioni o avrebbero dovuto perlomeno subordinare il loro rilascio a condizioni più restrittive. Il Raad van State condivide l'idea secondo la quale, alla data del rilascio di dette autorizzazioni, le politiche e le misure adottate non erano sufficienti per permettere al Regno dei Paesi Bassi di raggiungere, entro il 2010, l'obiettivo di cui all'art. 4 di detta direttiva. Tuttavia egli sospende il giudizio principale e si rivolge alla Corte per chiedere se l'obbligo di uno Stato membro di astenersi dall'adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto da una direttiva valga anche durante il periodo transitorio di adattamento progressivo previsto dall'art. 4, n. 1, della direttiva 2001/81 (cioè dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010); e se, nel medesimo periodo oltre al (o invece del) menzionato obbligo di astensione valgano per lo Stato membro in questione anche obblighi positivi, nel caso di superamento potenziale o effettivo dei limiti nazionali di emissione di SO<sub>2</sub> e/o di NO<sub>x</sub> alla scadenza del

detto periodo. Non solo, il giudice del rinvio chiede altresì alla Corte di esprimersi in merito all'efficacia diretta degli artt. 4 e 6 della suddetta direttiva.

Dopo lungo ed attento esame delle deduzioni delle numerose parti e dei cinque governi dei Paesi intervenuti, la Corte stabilisce che nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, previsto all'art. 4 della direttiva 2001/81, l'adozione da parte degli Stati membri di una misura specifica relativa ad una sola fonte di SO<sub>2</sub> e di NO<sub>x</sub> non appare, di per sé sola, capace di compromettere seriamente il conseguimento del risultato prescritto dalla direttiva stessa. Ciononostante, spetterà al giudice nazionale verificare se tale condizione ricorra per ciascuna delle decisioni di rilascio di un'autorizzazione ambientale per la costruzione e la gestione di un impianto industriale, quali quelle controverse nelle cause principali. Tuttavia, si precisa, l'art. 288, n. 3, TFUE e la direttiva stessa non impongono agli Stati membri né di rifiutare o limitare il rilascio di autorizzazioni ambientali per la costruzione e la gestione di impianti industriali, né di adottare misure di compensazione specifiche per ciascuna autorizzazione del genere che venga rilasciata, e ciò nemmeno in caso di superamento potenziale o effettivo dei limiti di emissione nazionali di SO<sub>2</sub> e di NO<sub>x</sub>.

Conclude la Corte negando efficacia diretta all'art. 4 della direttiva 2001/81 che non può, dunque, essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali prima del 31 dicembre 2010, al fine di richiedere allo Stato la riduzione sostanziale ed immediata delle emissioni. Diversamente, l'art. 6 è direttamente efficace ed attribuisce ai singoli interessati diritti che possono essere invocati dinanzi ai giudici nazionali per pretendere che, nel periodo transitorio, gli Stati membri adottino o prevedano, nell'ambito di programmi nazionali, politiche e misure, adeguate e coerenti, atte a ridurre, complessivamente, le emissioni degli inquinanti entro il 2010, e mettano i programmi elaborati a tal fine a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili.

(Sara Lorenzon)

[Corte generale \(Quinta Sezione ampliata\), sentenza 8 giugno 2011, causa T-86/11, \*Nadiany Bamba c. Consiglio\*](#)

### **Ricorso per annullamento**

Il regolamento UE n. 25/2011 (di modifica del regolamento CE n. 560/2005) e la decisione del Consiglio 2011/18/PESC, che introducono misure di congelamento di capitali in attuazione della risoluzione n. 1572/2004 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Costa d'Avorio (che lascia agli Stati il compito di individuare i destinatari delle sanzioni previste), sono annullati nella parte in cui riguardano la ricorrente, in quanto lesivi di suoi diritti fondamentali (diritto di difesa, diritto a un ricorso dinanzi a un giudice indipendente, diritto di proprietà).

Il Tribunale non ritiene che, per misure restrittive quali quelle di congelamento dei capitali, sussista un vero e proprio obbligo di comunicazione – precisa e dettagliata – al destinatario della natura e dei motivi dell'accusa: esse, infatti, non costituirebbero sanzioni penali, mentre un tale obbligo sussisterebbe solo in materia penale. Tuttavia, la motivazione alla base dell'inserimento del suo nominativo nella lista, come comunicata alla ricorrente, presenta una tale genericità da non consentire né a quest'ultima di organizzare efficacemente la sua difesa né al Tribunale di esercitare un controllo sulla sua legittimità:

conseguentemente la misura è annullata, sebbene al Consiglio sia attribuito un termine di due mesi (e dieci giorni) per porre rimedio alla violazione contestata.

(Marilena Gennusa)

[Conclusioni dell'Avv. Gen. Sharpston, 14 luglio 2011, causa C27/09 P, Repubblica francese c. People's Mojahedin Organization of Iran](#)

**Ricorso in annullamento**

Nel dicembre 2008 il Tribunale di primo grado ha annullato una decisione con cui il Consiglio includeva la People's Mojahedin Organization of Iran nell'elenco europeo delle organizzazioni terroristiche di cui si dovevano sottoporre a congelamento i beni e le risorse economiche, avendo ritenuto che il Consiglio avesse violato i diritti della difesa della PMOI, non avendole comunicato anticipatamente alcune nuove informazioni prima dell'adozione della decisione, bensì il giorno stesso dell'adozione della decisione stessa (tali informazioni, fornite dal governo francese al Consiglio riguardavano l'avvio di un'indagine giudiziaria ad opera della procura antiterrorismo del Tribunal de grande instance de Paris nel 2001 e due imputazioni supplementari contro presunti membri della PMOI, nel 2007).

La Repubblica francese ha impugnato la decisione del Tribunale di primo grado che cancella la People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI) dall'elenco europeo dei terroristi. L'Avv. Gen. Sharpston propone alla Corte di respingere l'impugnazione proposta dalla Francia. Secondo l'avv. gen., una decisione di congelamento dei capitali che venga adottata per la prima volta deve, per sua stessa natura, poter beneficiare di un effetto sorpresa e applicarsi con effetto immediato. Pertanto, essa non può essere notificata prima di essere attuata. Il caso è diverso nell'eventualità di una decisione successiva di congelamento degli stessi capitali. In tal caso, l'elemento sorpresa non è più rilevante. Una decisione del genere deve essere preceduta da una nuova possibilità di audizione e, eventualmente, da una comunicazione dei nuovi elementi a carico. Poiché una decisione di congelamento relativa ai capitali della PMOI sussisteva dal 3 maggio 2002, la decisione oggetto del presente giudizio costituiva una decisione successiva e non iniziale. Pertanto, secondo l'Avv. Gen., i nuovi elementi di prova dovevano essere comunicati alla PMOI e a quest'ultima doveva essere data un'opportunità di replicare agli stessi e di rendere noto il proprio parere e di conseguenza l'Avv. Gen. conclude che si deve confermare la decisione del Tribunale di primo grado secondo cui la decisione del Consiglio è stata adottata in violazione dei diritti della difesa della PMOI.

La Corte deve verificare se l'affermazione secondo cui una persona, un gruppo o un'entità specifici sono associati ad attività terroristiche è fondata e deve garantire che i provvedimenti adottati riflettano un'adeguata ponderazione tra la necessità di combattere il terrorismo e l'entità dell'incidenza di tali provvedimenti sui diritti fondamentali degli individui. Per l'Avv. Gen., questo non significa che il Tribunale debba necessariamente controllare in dettaglio ogni aspetto di ogni causa di cui è investito (qualora sia evidente che tutte le procedure adottate a livello nazionale e dinanzi al Consiglio hanno pienamente rispettato le garanzie dei diritti dell'uomo previste dall'Unione europea, il controllo da parte del Tribunale sarà meno intenso). Ciò che è determinante è che il principio dell'effettiva tutela giurisdizionale sia pienamente rispettato.

Infine, l'Avv. Gen. sottolinea come si possa tracciare un parallelo tra il ruolo del giudice dell'Unione nel decidere ricorsi avverso le decisioni di congelamento dei capitali e i procedimenti dinanzi alla Corte di Strasburgo. L'Avv. Gen. evidenzia come la Corte di Strasburgo operi sulla base del principio di sussidiarietà, poiché solo in caso di presunta inosservanza dei diritti protetti dalla Convenzione e solo qualora ogni altro rimedio sia stato esaurito verrà chiamata in causa la Corte di Strasburgo. Nelle circostanze sopra definite, il giudice dell'Unione europea è chiamato a svolgere la stessa funzione attribuita alla Corte di Strasburgo in forza della Convenzione. Il ruolo del giudice dell'Unione europea è quello di agire come arbitro finale e di garantire il rispetto dei diritti fondamentali all'interno dell'Unione.

(Giulia Tiberi)

**[Corte di Giustizia \(Seconda Sezione\), sentenza 21 luglio 2011, causa C104/10, Patrick Kelly c. National University of Ireland \(University College, Dublin\)](#)**

### **Rinvio pregiudiziale**

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione del diritto dell'Unione e, in particolare, dell'art. 4 della direttiva 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, dell'art. 4, n. 1, della direttiva 97/80/CE, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso.

La Corte risolve la questione affermando che l'art. 4, della direttiva 76/207, ovvero l'art. 1, punto 3, della direttiva 2002/73 devono essere interpretati nel senso che non prevedono il diritto per un candidato ad una formazione professionale di accedere ad informazioni in possesso dell'organizzatore della formazione medesima riguardanti le qualifiche degli altri candidati alla formazione, qualora tale candidato ritenga di non aver avuto accesso alla formazione de qua secondo gli stessi criteri applicati agli altri candidati e di essere stato vittima di una discriminazione fondata sul sesso, ai sensi del detto art. 4, ovvero qualora il candidato medesimo lamenti di essere stato vittima di una discriminazione fondata sul sesso, ai sensi del detto art. 1, punto 3, per quanto attiene all'accesso alla formazione professionale stessa. La ragione di questa decisione risiede nel bilanciamento tra il diritto di accesso e il diritto alla riservatezza, entrambi previsti a livello europeo. Non può essere, però, escluso che il diniego di fornire informazioni da parte del convenuto, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, possa rischiare di compromettere la realizzazione dell'obiettivo perseguito dalla direttiva medesima, privando in tal modo, segnatamente, l'art. 4 della Direttiva del proprio effetto utile. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale ipotesi ricorra nella causa principale. Sotto questo aspetto i giudici di Lussemburgo indicano ai giudici del rinvio che nel caso in cui un candidato ad una formazione professionale invochi la direttiva 97/80 al fine di accedere ad informazioni in possesso dell'organizzatore della formazione riguardanti le qualifiche degli altri candidati alla medesima, le norme del diritto dell'Unione in materia di riservatezza possono incidere su tale diritto d'accesso.

La sentenza acquista interesse anche per un richiamo alla natura del rinvio pregiudiziale e all'effetto utile di questo per il giudice a quo.

(Erik Longo)

**Corte di Giustizia (Terza Sezione), sentenza 21 luglio 2011, causa C325/09, Secretary of State for Work and Pensions c. Maria Dias**

**Rinvio pregiudiziale**

La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull'interpretazione dell'art. 16 della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, nella parte riguardante i soggiorni effettuati anteriormente al termine di trasposizione della direttiva medesima, nonché sull'interpretazione della direttiva 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati Membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità, per quanto attiene ai permessi di soggiorno rilasciati in base a quest'ultima direttiva. Nella causa principale, il giudice del rinvio doveva stabilire se la sig.ra Dias, cittadina portoghese, che soggiornava dal gennaio 1998 nel Regno Unito, avesse diritto ad un sussidio sociale (indennità integrativa del reddito) da parte delle autorità nazionali inglesi. Questo sussidio, tuttavia, era subordinato alla condizione di aver ottenuto il diritto di soggiorno permanente in base all'art. 16 della direttiva 2004/38/CE. Era dunque decisivo accertare se la sig.ra Dias avesse soggiornato nel Regno Unito legalmente ed in via continuativa per cinque anni ai sensi di detta disposizione europea. Giova indicare alcuni elementi fattuali relativi al soggiorno della sig.ra Dias in Inghilterra. Ella aveva soggiornato in quel paese dal gennaio 1998 all'estate del 2002 in quanto lavoratrice subordinata. In seguito dall'estate 2002 al 17 aprile 2003 aveva usufruito di un congedo di maternità. Terminato il congedo di maternità, decideva sua sponte di non riprendere, temporaneamente, l'attività lavorativa, dedicandosi ad accudire il figlio nel periodo compreso dal 18 aprile 2003 al 25 aprile 2004. Durante tale periodo in quanto disoccupata volontaria la sig.ra Dias riceveva un sussidio sociale ai sensi della legislazione nazionale allora vigente ma non poteva dirsi beneficiaria di un diritto di soggiorno secondo la direttiva del 2004. In merito a quest'ultimo periodo la Corte di Giustizia ha deciso che i periodi inferiori a due anni consecutivi, compiuti unicamente sulla base di un permesso di soggiorno validamente rilasciato ai sensi della direttiva 68/360 e senza che fossero soddisfatti requisiti necessari per poter beneficiare di un qualsivoglia diritto di soggiorno, effettuati prima del 30 aprile 2006 e dopo un soggiorno legale ininterrotto di cinque anni concluso anteriormente a tale data, non possono essere considerati legalmente compiuti ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente ex art. 16, n. 1, della direttiva 2004/38.

(Erik Longo)

**Corte di Giustizia (Seconda Sezione), sentenza 21 luglio 2011, cause riunite C159/10 e C160/10, Gerhard Fuchs, Peter Köhler c. Land Hessen**

**Rinvio pregiudiziale**

Due procuratori principali del Land Hessen, i sig.ri Fuchs e Köhler hanno esercitato le funzioni di procuratore principale fino all'età di 65 anni. Essi hanno raggiunto nel corso del 2009 l'età di 65 anni, data alla quale sarebbero dovuti andare in pensione in forza dell'art. 50, n. 1, dell'HBG. Valendosi dell'art. 50, n. 3, dell'HBG, gli interessati avevano chiesto di esercitare le loro funzioni per un altro anno. Il Ministro della Giustizia del Land Hessen respinse le loro domande a motivo del fatto che l'interesse del servizio non richiedeva il loro mantenimento in attività. Il giudice del rinvio si chiedeva se il limite di età fissato per l'esercizio delle funzioni di procuratore fosse compatibile con l'art. 6 della direttiva

2000/78. A suo avviso, un collocamento a riposo d'ufficio all'età di 65 anni delle persone che esercitano tali funzioni costituisce una discriminazione in ragione dell'età in contrasto con le disposizioni della direttiva menzionata.

Secondo la Corte una misura che preveda il collocamento a riposo dei procuratori al compimento dei 65 anni, come quella di cui all'art. 50, n. 1, dell'HBG, non eccede quanto necessario per il raggiungimento della finalità consistente nell'instaurare una ripartizione equilibrata delle fasce di età al fine di favorire l'occupazione e la promozione dei giovani, di ottimizzare la gestione del personale e, al tempo stesso, di prevenire le controversie relative all'idoneità del dipendente ad esercitare la propria attività oltre una certa età. In questo senso non si ravvisa la contrarietà della disciplina impugnata con le norme europee sul collocamento a riposo e neppure la paventata discriminazione sulla base dell'età.

(Erik Longo)

**[Corte di giustizia \(Seconda Sezione\), sentenza 28 luglio 2011, causa C-69/10, Samba Diouf](#)**

**Rinvio pregiudiziale**

La domanda pregiudiziale è stata proposta dal Tribunal administratif (Lussemburgo) nell'ambito di una controversia fra il sig. Samba Diouf, cittadino della Mauritania in situazione irregolare, e il ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration (Ministro lussemburghese del Lavoro, dell'Occupazione e dell'Immigrazione), relativamente al rigetto, nell'ambito di un procedimento accelerato, della domanda presentata dall'interessato affinché gli fosse attribuito lo status di rifugiato, in assenza di motivi idonei a giustificare la concessione di una protezione internazionale.

Contrariamente alle decisioni di merito vertenti sul rifiuto della protezione internazionale e sull'allontanamento dal territorio, la procedura accelerata non è impugnabile in forza del diritto lussemburghese, ed ha l'effetto di ridurre il termine di ricorso da un mese a quindici giorni; inoltre, i mezzi di impugnazione giurisdizionale, che di norma comportano due gradi di giudizio, non sono accessibili al richiedente asilo nell'ambito di detta procedura, poiché il procedimento giudiziario è limitato ad un unico grado di giudizio.

Il tribunale amministrativo sospende il giudizio e si rivolge alla Corte chiedendo se l'art. 39 della direttiva 2005/85/CE osti ad una norma nazionale, come quella introdotta nel Granducato di Lussemburgo dall'art. 20, [n. 5], della legge [5 maggio 2006], in applicazione della quale un richiedente asilo non dispone di un mezzo di ricorso giurisdizionale avverso la decisione dell'autorità amministrativa di statuire sulla fondatezza della domanda di protezione internazionale seguendo una procedura accelerata. E se, in caso di risposta negativa, il principio generale del diritto ad un ricorso effettivo alla luce del diritto comunitario, «ispirato dagli artt. 6 e 13 della CEDU», osti, a sua volta, alla citata normativa nazionale impugnata.

La Corte, dopo aver ribadito che il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo fa parte dei principi generali dell'Unione europea, stabilisce conseguentemente che è necessario che i motivi addotti a giustificazione dell'applicazione di una procedura accelerata possano essere effettivamente contestati successivamente dinanzi al giudice nazionale. Non solo, tale giudice dovrà poterli vagliare nell'ambito del ricorso esperibile contro la decisione finale con la quale si conclude il procedimento relativo alla domanda di asilo. Non sarebbe, infatti, compatibile con il diritto dell'Unione la circostanza che una normativa nazionale

(come quella impugnata) potesse prevedere che i motivi che hanno indotto l'autorità amministrativa competente ad esaminare la domanda di asilo con procedura accelerata non possano mai costituire l'oggetto di alcun controllo giurisdizionale.

Posto che, in linea generale, l'art. 39 della direttiva 2005/85 e il principio di tutela giurisdizionale effettiva non ostano a una normativa nazionale in forza della quale non può essere proposto un ricorso autonomo avverso la decisione dell'autorità nazionale competente di esaminare una domanda di asilo seguendo una procedura accelerata, spetterà al giudice del rinvio valutare se i motivi che hanno indotto detta autorità a verificare la fondatezza di tale domanda possano essere effettivamente sottoposti ad un controllo giurisdizionale.

(Sara Lorenzon)

**[Corte di giustizia \(Grande Sezione\), sentenza 6 settembre 2001, causa C-163/10, Patriciello](#)**

**Rinvio pregiudiziale**

Domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. La Corte sottolinea che l'art. 8 non fa alcun riferimento al diritto nazionale, per cui la portata dell'immunità deve essere valutata sulla scorta del solo diritto dell'Unione.

La Corte afferma che sono coperte dall'immunità anche le dichiarazioni effettuate fuori dalle aule parlamentari. L'esistenza di una opinione rientrante nell'ambito dell'art. 8 dipende, però, dalla natura e dal contenuto della dichiarazione. La nozione di opinione include: i discorsi e le dichiarazioni che per il loro contenuto corrispondono ad asserzioni costituenti valutazioni soggettive. Inoltre vi deve essere un nesso tra le opinioni espresse e la funzione parlamentare. Tale nesso deve essere diretto e porsi con evidenza.

La Corte sottolinea che la competenza a decidere sull'applicazione dell'immunità è del giudice nazionale. Nel caso in cui il Parlamento europeo si sia espresso, a seguito di richiesta dell'interessato, a sua difesa, tale decisione costituisce un parere sprovvisto di forza vincolante. Il giudice non ha un obbligo particolare di motivazione se, discostandosi dal parere del Parlamento (tenendo conto dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia), decide di non applicare l'immunità.

(Laura Cappuccio)

**[Corte di giustizia \(Grande Sezione\), sentenza 6 settembre 2011, causa C-108/10, Scattolon](#)**

**Rinvio pregiudiziale**

La Corte risponde alla domanda sollevata in via pregiudiziale dal Tribunale di Venezia relativa all'applicazione della direttiva 77/187 sul trasferimento di impresa. Il caso riguarda il trasferimento di un lavoratore che passa dalle dipendenze di un comune a quelle del Ministero dell'Istruzione, senza che gli vengano riconosciuti gli anni di anzianità di servizio. In particolare, la Corte deve decidere se il trattamento economico riservato al personale ATA a seguito dell'emanazione della legge di interpretazione autentica 266/2005 sia in

contrasto con la direttiva 77/187, nella misura le condizioni economiche dei lavoratori diventano meno vantaggiose per il solo fatto del trasferimento.

La Corte di Giustizia interviene dopo che lo stesso Tribunale aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale italiana che l'aveva respinta con l'ordinanza n. 212 del 2008.

Per la Corte di Giustizia la direttiva 77/187 è applicabile al caso concreto, perché la riassunzione da parte di una pubblica autorità del personale dipendente da un'altra pubblica autorità costituisce un trasferimento d'impresa. La disciplina prevista dalla direttiva non vuole impedire agli Stati di razionalizzare le rispettive pubbliche amministrazioni, ma vuole evitare che determinati lavoratori trasferiti siano collocati in una posizione meno favorevole di quella che avevano prima del trasferimento.

In relazione al dovere del cessionario di tener conto dell'anzianità maturata dal lavoratore presso il cedente, la Corte afferma che la possibilità di sostituire, con effetto immediato, le condizioni di cui godevano i lavoratori trasferiti in base al contratto collettivo vigente presso il cedente con quelle previste dal contratto collettivo vigente presso il cessionario, non può avere lo scopo, o l'effetto, di imporre a detti lavoratori condizioni globalmente meno favorevoli di quelle applicabili prima del trasferimento. Se così non fosse, la realizzazione dello scopo perseguito dalla direttiva 77/187 potrebbe essere agevolmente rimesso in discussione in qualsiasi settore disciplinato in forza di contratti collettivi, il che pregiudicherebbe l'efficacia pratica della direttiva. È compito del giudice del rinvio verificare se la ricorrente nella causa principale abbia sofferto, all'atto del suo trasferimento, un peggioramento retributivo.

(Laura Cappuccio)

### [Conclusioni dell'Avv. Gen. Kokott, 8 settembre 2011, causa C-17/10, Toshiba Corporation e a.](#)

#### **Rinvio pregiudiziale**

Un cartello internazionale, vietato dall'art. 101 TFUE, può essere sanzionato sia a livello di Unione europea sia a livello statale o ciò viola il principio del ne bis in idem, sancito dall'art. 50 della Carta dei diritti?

Si trattava, nella fattispecie, di un'intesa nel settore del gas – conclusa nella Repubblica Ceca prima che quest'ultima aderisse all'Unione europea e proseguita anche dopo il 1 maggio 2004 – che era stata sanzionata sia dalle autorità ceche – in base alle sole regole nazionali in materia di concorrenza – sia dalla Commissione europea – in base al Trattato. Le autorità ceche avevano avviato il loro procedimento dopo che la Commissione aveva avviato il proprio, così da violare – secondo le imprese ricorrenti – il principio del ne bis in idem per il fatto che le conseguenze anticoncorrenziali del cartello erano già state sanzionate dalla Commissione, anche in relazione al periodo antecedente all'adesione della Repubblica ceca all'Unione europea.

L'Avv. Gen. analizza il principio del ne bis in idem, in particolare le condizioni in presenza delle quali il principio deve essere salvaguardato. Mentre tradizionalmente, in materia di concorrenza, la giurisprudenza della Corte di giustizia era ferma nel richiedere la sussistenza di tre requisiti, l'identità dei fatti, l'identità dei soggetti e l'unità degli interessi protetti, quest'ultimo requisito non era richiesto in aree diverse dalla concorrenza.

Secondo l'Avv. Gen. attribuire al principio del *ne bis in idem* un contenuto differente a seconda dell'area interessata può pregiudicare l'unità dell'ordinamento giuridico dell'Unione, tanto più ora per il fatto che tale principio gode dello status di diritto fondamentale, codificato dall'art. 50 della Carta dei diritti. Pertanto essa propone di assegnargli il medesimo contenuto a prescindere dal settore in cui deve essere applicato. Tale contenuto, peraltro, stante il legame fra l'art. 50 della Carta e l'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, deve essere quello elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (che a sua volta ha ampiamente attinto dalle pronunce della Corte di giustizia in materia di Libertà, Sicurezza e Giustizia); in caso contrario, infatti, non sarebbe rispettato il requisito dell'omogeneità fra CEDU e Carta che è espressamente richiesto da quest'ultima in relazione ai diritti che siano corrispondenti a quelli garantiti dalla prima. Pertanto, secondo l'Avv. Gen., il principio del *ne bis in idem* andrebbe salvaguardato in ogni ipotesi di identità dei fatti (che necessariamente implica anche l'identità degli autori), senza, invece, prendere in considerazione il terzo criterio, cioè quello dell'identità dell'interesse protetto. Nel caso di specie, tuttavia, i fatti non sarebbero identici, dato che la decisione della Commissione e quelle delle autorità nazionali ceche sanzionerebbero conseguenze diverse dell'attività del cartello in questione.

(Marilena Gennusa)

### [Conclusioni dell'Avv. Gen. Trstenjak, 8 settembre 2011, causa C-282/10, Maribel Dominguez c. Centre informatique du centre Ouest Atlantique](#)

#### **Rinvio pregiudiziale**

La legislazione francese, che prevede che il diritto alle ferie annuali retribuite sia subordinato a un lavoro effettivo di almeno dieci giorni di lavoro in un anno presso lo stesso datore di lavoro senza prevedere eccezioni in caso di prolungate assenze per malattia o infortunio del lavoratore, è in contrasto, secondo l'Avv. Gen., con la direttiva 2003/88/CE in materia di orario di lavoro. Il diritto a ferie annuali retribuite costituisce, infatti, un principio sociale dell'UE di particolare rilevanza che, dunque, non può essere derogato, tanto più oggi che la Carta dei diritti all'art. 31 lo qualifica espressamente come diritto sociale fondamentale.

Tuttavia, secondo l'Avv. Gen., la direttiva in questione non può avere effetto diretto orizzontale, né se la si considera applicazione dell'art. 31 della Carta né se la si ritiene concretizzazione di un principio generale del diritto dell'Unione europea che trova espressione anche nella Carta sociale europea (e che è menzionato anche in altri strumenti internazionali di protezione dei diritti, oltre che in alcune Costituzioni degli Stati membri dell'Unione). Da un lato, infatti, secondo l'Avv. Gen., l'art. 31 non è idoneo a produrre effetti diretti nei confronti dei terzi e dunque non può essere applicato direttamente nelle relazioni fra lavoratore e datore di lavoro, dato che la Carta, ex artt. 51 e 52, non si rivolge ai privati, ma crea obblighi di protezione in carico agli Stati e alle istituzioni dell'Unione europea. Lo stesso sistema previsto dalla CEDU conferma la non necessità di un effetto diretto orizzontale delle norme del catalogo dei diritti e la medesima caratteristica di assenza di effetto diretto dovrebbe essere estesa anche alle norme della Carta poiché, soprattutto in vista della futura adesione dell'Unione alla CEDU, sarebbe preferibile creare un sistema europeo di tutela dei diritti che sia omogeneo al suo interno.

Dall'altro, se è vero che l'applicabilità diretta di diritti fondamentali sotto forma di principi generali del diritto non può essere esclusa in via di principio, in questo caso l'applicazione

diretta del diritto alle ferie annuali retribuite, trattandosi di un diritto previsto anche dalla Carta, si porrebbe in contrasto con l'assenza di effetto diretto delle disposizioni di questa: quindi è da ritenere inammissibile, tanto più per il fatto che il contenuto di tale diritto non è sufficientemente preciso e incondizionato. Né, secondo l'Avv. Gen., è qui applicabile l'approccio Kücükdeveci di applicazione di un principio generale del diritto per il tramite della sua concretizzazione offerta da una direttiva: la direttiva in questione, infatti, non offre di tale principio una realizzazione sufficientemente precisa da permetterne un'applicazione diretta.

In sostanza, quindi, poiché nel caso in questione non è neppure possibile un'interpretazione del diritto interno conforme alla direttiva, se non a patto di attribuirgli un significato palesemente *contra legem*, secondo l'Avv. Gen., alla ricorrente non resta che esperire dinanzi al giudice nazionale un'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

(Marilena Gennusa)

[Corte di giustizia \(Seconda Sezione\), sentenza 8 settembre 2011, cause riunite C-297/10 e C- 298/10, Sabine Hennings c. Eisenbahn-Bundesamt, e Land Berlin c. Alexander Mai](#)

### **Rinvio pregiudiziale**

In Germania, il contratto collettivo per i lavoratori del pubblico impiego fissa le retribuzioni di base secondo livelli di anzianità anagrafica. Questa disposizione viola il divieto di discriminazione in base all'età sancito dall'art. 21 della Carta. La Corte, in questa occasione, precisa il rapporto fra tale principio e l'art. 28 della Carta che garantisce il diritto di negoziare contratti collettivi. Secondo la Corte, sebbene le misure introdotte mediante contratti collettivi siano diverse da quelle adottate unilateralmente per via legislativa, in quanto frutto di una negoziazione fra le parti sociali finalizzata a definire un equilibrio fra i rispettivi interessi, il diritto alla negoziazione collettiva, essendo parte del diritto dell'Unione, deve essere esercitato conformemente a quest'ultimo. Quindi deve rispettare il principio di non discriminazione in base all'età e la direttiva 2000/78/CE che di esso costituisce concretizzazione.

(Marilena Gennusa)

[Corte di giustizia \(Seconda Sezione\), sentenza 8 settembre 2011, causa C-177/10, Francisco Javier Rosado Santana c. Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía](#)

### **Rinvio pregiudiziale**

La direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, impone un obbligo di risultato che vale per tutti gli organi nazionali, compresi quelli giurisdizionali che, qualora non possano procedere a un'interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, devono applicare integralmente quest'ultimo, disapplicando, se necessario, il diritto nazionale. Un'interpretazione di un giudice nazionale che escluda l'applicazione di una direttiva in mancanza delle ragioni oggettive previste dalla direttiva stessa quali ipotesi di deroga legittima – anche se si tratta di un'interpretazione della Corte costituzionale nazionale – violerebbe gli obblighi che

incombono sulle autorità giurisdizionali nazionale di assicurare ai singoli i diritti che derivano loro dal diritto dell'Unione e di garantire la piena efficacia di questo.

(Marilena Gennusa)

[Corte di giustizia \(Grande Sezione\), sentenza 13 settembre 2011, causa C-447/09, Reinhard Prigge, Michael Fromm e Volker Lambach c. Deutsche Lufthansa AG](#)

### **Rinvio pregiudiziale.**

La normativa internazionale e quella tedesca prevedono che, tra i 60 e i 64 anni, un pilota d'aereo possa continuare ad esercitare la sua attività solo qualora sia membro di un equipaggio composto da diversi piloti e gli altri piloti abbiano meno di 60 anni. Tali normative vietano comunque ai piloti di esercitare la loro attività oltre i 65 anni di età. Il contratto collettivo applicabile al personale di bordo della compagnia aerea tedesca Deutsche Lufthansa, riconosciuto dal diritto tedesco, vieta invece integralmente ai piloti di esercitare la loro attività dopo i 60 anni.

Tre cittadini tedeschi, impiegati per diversi anni presso la Deutsche Lufthansa come piloti e successivamente come comandanti di bordo, al compimento dei 60 anni hanno visto terminare automaticamente il loro contratto di lavoro, in conformità al contratto collettivo e ritenendosi vittime di una discriminazione fondata sull'età, vietata dalla direttiva europea 2000/78/CE, hanno adito i giudici tedeschi affinché constatassero che i loro rapporti di lavoro con la Deutsche Lufthansa non erano terminati al compimento dei 60 anni e ordinassero il proseguimento dei loro contratti di lavoro. Il giudice federale del lavoro tedesco chiede pertanto alla Corte di giustizia se un contratto collettivo che prevede un limite di età di 60 anni per i piloti di linea allo scopo di garantire la sicurezza aerea sia compatibile con il diritto dell'Unione.

Per la Corte, i contratti collettivi conclusi con le parti sociali devono osservare, allo stesso modo dei diritti nazionali degli Stati membri, il principio di non discriminazione in base all'età, riconosciuto come principio generale del diritto dell'Unione. La Corte rileva che la normativa internazionale e quella tedesca riconoscano che il diritto di esercitare l'attività di pilota possa essere limitato a partire dai 60 anni, tuttavia il divieto totale va oltre quanto necessario per garantire la protezione della sicurezza aerea.

La Corte afferma dunque che il divieto di pilotare dopo i 60 anni, previsto dal contratto collettivo, non è una misura necessaria alla protezione della sicurezza pubblica e della salute e costituisce pertanto una discriminazione fondata sull'età.

(Giulia Tiberi)

[Conclusioni dell'Avv. Gen. Bot, 14 settembre 2011, cause riunite C-424/10 Ziolkowski e C-425/10 Szeja e a.](#)

### **Rinvio pregiudiziale**

Secondo l'Avv. Gen. Bot, le disposizioni della direttiva sulla libera circolazione delle persone (dir. 29 aprile 2004) non possono essere interpretate in modo restrittivo e non devono in nessun caso essere private del loro effetto utile. La volontà del legislatore dell'Unione è di giungere, per i cittadini dell'Unione che presentino i requisiti per

l'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, ad una completa uguaglianza con i cittadini nazionali. I periodi di soggiorno compiuti nel territorio dello Stato membro ospitante sulla sola base del diritto nazionale devono essere computati nel calcolo della durata del soggiorno di un cittadino dell'Unione ai fini dell'acquisizione di un diritto di soggiorno permanente in tale territorio.

Pertanto l'Avv. Gen., invita la Corte a dichiarare che anche periodi di soggiorno compiuti da un cittadino europeo anteriormente all'adesione del suo Stato d'origine all'Unione devono essere computati ai fini del calcolo per l'acquisizione di un diritto di soggiorno permanente.

(Giulia Tiberi)

[Corte di giustizia \(Quarta Sezione\), sentenza 15 settembre 2011, causa C347/09, Procedimento penale a carico di Jochen Dickinger, Franz Ömer](#)

### **Rinvio pregiudiziale**

La legislazione austriaca ha istituito un monopolio in materia di giochi d'azzardo, riservando allo Stato il diritto di organizzarli e gestirli. I giochi di casinò commercializzati tramite Internet sono equiparati a lotterie e sono dunque assoggettati al relativo regime di concessione (contraddistinto da: attribuzione di una concessione unica per l'insieme di questi giochi, costituzione in società di capitali per il concessionario, sede in Austria, sottoposizione alla sorveglianza delle autorità austriache). L'organizzazione dei giochi d'azzardo in assenza di autorizzazione è pertanto suscettibile di sanzioni penali secondo la legge austriaca. Due cittadini austriaci hanno fondato un gruppo multinazionale di giochi on line, con alcune controllate maltesi che propongono giochi di casinò e scommesse sportive tramite Internet e dispongono a tal fine di licenze maltesi per i giochi d'azzardo e le scommesse sportive on line, con un sito internet il cui server è però sul territorio austriaco. Nei confronti dei due cittadini austriaci, nella loro veste di gestori della società, è stato avviato un procedimento penale per violazione della normativa austriaca in materia di giochi d'azzardo.

Secondo la Corte, un monopolio dei giochi d'azzardo tramite Internet costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi ma può essere giustificato soltanto se persegue in modo coerente e sistematico l'obiettivo della lotta contro i pericoli connessi a tali giochi. Il solo obiettivo della massimizzazione delle entrate dell'Erario non consente una siffatta restrizione della libera prestazione dei servizi. Inoltre, la Corte evidenzia come solo una pubblicità contenuta e strettamente limitata a quanto necessario per incanalare i consumatori verso le reti di gioco controllate potrebbe essere ammessa. Al contrario, una politica commerciale espansionistica il cui obiettivo sia l'accrescimento del mercato complessivo delle attività di gioco non sarebbe coerente con l'obiettivo della lotta contro le attività criminali e fraudolente.

La Corte infine sottolinea come, ai fini del giudizio di proporzionalità di un monopolio, i giudici nazionali non sono tenuti a prendere in considerazione i sistemi di controllo cui sono assoggettate società stabilite in un altro Stato membro.

(Giulia Tiberi)

[Corte di giustizia \(Quarta Sezione\), sentenza 15 settembre 2011, cause riunite C-483/09 e C-1/10, Gueye e Salmerón Sánchez](#)

### **Rinvio pregiudiziale**

Il rinvio pregiudiziale sorge all'interno di un procedimento penale avverso due cittadini spagnoli che erano già stati condannati per maltrattamenti nei confronti delle rispettive compagne, con una pena che vietava loro di avvicinarsi alla propria vittima o di riavviare contatti con la medesima per il periodo, rispettivamente, di 17 e 16 mesi. Poco tempo dopo la condanna, tuttavia, entrambi hanno ripreso la vita in comune con le rispettive compagne e ciò su iniziativa di quest'ultime, e di conseguenza sono stati arrestati e condannati per mancato rispetto del provvedimento di allontanamento che era stato loro inflitto. Entrambi hanno impugnato la condanna, sostenuti dalle rispettive compagne, facendo valere che la ripresa della vita in comune liberamente accettata dalle medesime non sia costitutiva del reato di mancato rispetto della pena di allontanamento. Per la Corte, non contrasta con il diritto dell'Unione un provvedimento obbligatorio di allontanamento che venga adottato in tutti i casi di violenza domestica, anche quando la vittima intenda ristabilire la coabitazione con il proprio aggressore. La protezione penale contro gli atti di violenza domestica che uno Stato membro garantisce, esercitando il proprio potere repressivo, è volta a tutelare non solo gli interessi della vittima, ma anche altri interessi più generali della collettività.

La decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale è volta a garantire che la vittima possa effettivamente prendere parte al procedimento penale in modo adeguato, riconoscendole alcuni diritti procedurali (in particolare, il diritto ad essere sentita e di fornire elementi di prova). Tuttavia tali diritti procedurali non attribuiscono alla vittima il diritto di scegliere il tipo di pena da irrogare all'autore dei fatti, né l'entità della stessa. Di conseguenza, la Corte giudica che la decisione quadro non osta a che una sanzione obbligatoria di allontanamento di durata minima, prevista dall'ordinamento penale di uno Stato membro, venga disposta nei confronti degli autori di violenze commesse nell'ambito familiare, anche quando le relative vittime contestano l'applicazione della sanzione stessa. La Corte precisa, infine, che la decisione quadro consente agli Stati membri, in ragione della particolare natura dei reati commessi nell'ambito familiare, di escludere il ricorso alla mediazione in tutti i procedimenti penali relativi a tali reati.

(Giulia Tiberi)